

PARERE 23 LUGLIO 2024
310/2024/I/EFR

**PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN
RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE "MECCANISMO DI
SUPPORTO PER IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI CON COSTI DI GENERAZIONE VICINI
ALLA COMPETITIVITÀ DI MERCATO DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199" – FER X TRANSITORIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1304^a riunione del 23 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (di seguito: legge 53/21)
- il decreto-legge 3 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito: decreto legislativo 281/97);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- il parere dell’Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: parere allo schema di decreto interministeriale FER 1);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la memoria dell’Autorità 27 settembre 2021, 391/2021/I/com (di seguito: memoria 391/2021/I/com);
- la memoria dell’Autorità 28 settembre 2021, 406/2021/I/com (di seguito: memoria 406/2021/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- il parere dell’Autorità 2 agosto 2022, 387/2022/I/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: parere allo schema di decreto interministeriale FER 2);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;
- il parere dell’Autorità 4 giugno 2024, 220/2024/I/efr (di seguito: parere 220/2024/I/efr);
- la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023;

- la lettera del 19 aprile 2024, prot. Autorità 28689 del 19 aprile 2024, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X (di seguito: lettera del 19 aprile 2024);
- la lettera del 12 luglio 2024, prot. Autorità 51519 del 16 luglio 2024, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X transitorio (di seguito: lettera del 12 luglio 2024).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 199/21 nel definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001 e del PNRR, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 53/21, dispone che si operi riordinando e potenziando i sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal PNRR;
- per le finalità di cui al precedente punto, il decreto legislativo 199/21 dà mandato al Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) affinché con uno o più decreti, sentite l’Autorità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/97 (di seguito: Conferenza unificata), siano definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW e per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW (articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21);
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso all’Autorità, con la lettera del 19 aprile 2024, lo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X (di seguito: schema di decreto ministeriale FER X) al fine dell’espressione, da parte dell’Autorità, del parere previsto dal decreto legislativo 199/21;
- lo schema di decreto ministeriale FER X ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (impianti solari fotovoltaici, impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione), attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che

ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico;

- in relazione a tale schema di decreto, l'Autorità ha espresso il proprio parere 220/2024/I/efr, manifestando un generale apprezzamento e indicando alcuni suggerimenti funzionali a rendere maggiormente concorrenziale la partecipazione alle procedure competitive, oltre che a meglio puntualizzare alcune definizioni;
- successivamente, con lettera del 12 luglio 2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso all'Autorità un ulteriore schema di decreto ministeriale recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" – FER X transitorio (di seguito: schema di decreto ministeriale FER X transitorio) al fine dell'espressione, da parte dell'Autorità, del parere previsto dal decreto legislativo 199/21;
- tale nuovo schema di decreto ministeriale ha l'obiettivo di prevedere un regime di sostegno transitorio per le fonti rinnovabili, con periodo di validità fino al 31 dicembre 2025, che garantisca continuità con il decreto interministeriale 4 luglio 2019, nelle more della piena approvazione, da parte della Commissione europea, dello schema di decreto ministeriale FER X;
- lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio già contiene le principali innovazioni di cui allo schema di decreto ministeriale FER X ed è strutturato in modo da poter essere sottoposto all'approvazione della Commissione europea in tempi rapidi nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (di seguito: TCTF) di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023;
- più in dettaglio, il TCTF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, al paragrafo 2.5.2 disciplina gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, e in particolare specifica che gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno purché risultino soddisfatte determinate condizioni e, in particolare, per quanto qui rileva, che:
 - gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025;
 - il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'Autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;
 - i beneficiari non ricevano aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo;
- lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio riproduce la maggior parte della struttura dello schema di decreto ministeriale FER X, per il quale l'Autorità ha già espresso il proprio parere 220/2024/I/efr;

- come nello schema di decreto ministeriale FER X, lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio:
 - definisce i requisiti dimensionali e costruttivi per gli impianti di produzione che possono accedere agli incentivi, la durata del periodo di incentivazione (20 anni) e le modalità per un'uscita anticipata dal meccanismo di supporto;
 - prevede che l'accesso ai meccanismi di supporto:
 - a) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, sia diretto;
 - b) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW, avvenga a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) con un prezzo di esercizio superiore da utilizzare come base d'asta nell'ambito delle procedure competitive e un prezzo di esercizio inferiore da utilizzare come *floor*;
 - prevede che i prezzi di esercizio posti a base d'asta e i prezzi di aggiudicazione siano aggiornati per tener conto dell'inflazione;
 - prevede che il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva sia definito sulla base della curva di domanda di cui all'Allegato 2 allo schema di decreto ministeriale, costruita dal GSE in attuazione della metodologia che sarà definita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive;
 - definisce specifici criteri per la partecipazione alle procedure competitive, per la selezione dei progetti e l'ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive, nonché tempi massimi per l'entrata in esercizio degli interventi risultati in posizione utile nelle relative graduatorie, prevedendo che:
 - a) tali tempi massimi siano da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere connesse derivanti da cause di forza maggiore;
 - b) il mancato rispetto di tali tempi massimi comporti l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione nel limite massimo di quindici mesi oltre i quali è dichiarata la decadenza dell'intervento dalla graduatoria ed escussa la cauzione definitiva (qualora l'impianto di produzione sia successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a tale impianto di produzione si applicherà una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione);
 - prevede che, ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento, gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano l'obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) e, in particolare, di presentare offerte nel Mercato del Bilanciamento (di seguito: MB), mentre gli impianti di produzione di potenza nominale fino a 1 MW possano partecipare facoltativamente al MSD;

- prevede che il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, regoli con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provveda direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, per la produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I produttori potranno richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla successiva lettera b);
 - b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resti nella disponibilità del produttore che provvederà autonomamente alla valorizzazione nel mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) della zona di mercato in cui è localizzato l'impianto di produzione contrattualizzato e:
 - i. qualora tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
 - ii. qualora tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al produttore un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
- prevede, in deroga alle disposizioni di cui al precedente alinea, che il GSE, per gli impianti di produzione che partecipano al MSD (impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, per i quali è previsto l'obbligo di partecipare al MSD, e impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW che partecipano volontariamente al MSD), calcoli l'ammontare dei pagamenti:
 - a) sulla base dell'energia elettrica producibile nei casi di:
 - i. taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori dei mercati di cui al successivo punto ii. al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai medesimi gestori di rete;
 - ii. taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) nel MB e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere (che tali impianti di produzione sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti comunicati con adeguato anticipo da Terna);
 - b) sulla base del minimo tra l'energia elettrica producibile e la somma del programma in entrata nel MB e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire nel MB, nel caso di prezzi zionali nulli o negativi nel MGP;
- prevede che le disposizioni di cui alla lettera a), punto i., del precedente alinea siano applicate anche agli impianti di produzione di potenza nominale fino a 1 MW che non partecipano volontariamente al MSD; e che, qualora i suddetti impianti abbiano una potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW,

- l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione sia sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino nel MGP prezzi pari a zero o negativi;
- a differenza dello schema di decreto ministeriale FER X, lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio:
 - individua i contingenti totali disponibili per il solo periodo fino alla fine del 2025, pari a 23,65 GW. Di questi, 3 GW (rispetto ai 10 GW inizialmente identificati per il periodo 2024-2028) sono riservati per gli impianti in accesso diretto, mentre i restanti 20,65 GW (rispetto ai 57,15 GW inizialmente identificati per il periodo 2024-2028) rappresentano la stima complessiva del contingente dedicato ad impianti di potenza superiore a 1 MW. I 20,65 GW sono differenziati per tecnologia (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas residuati dai processi di depurazione);
 - non prevede che, nel caso delle procedure concorsuali ai soli fini della selezione delle offerte, al prezzo offerto siano applicati appositi coefficienti, per ciascuna zona di mercato, che saranno definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con l'obiettivo di fornire adeguati segnali locazionali coerenti con gli sviluppi attesi della rete elettrica; tuttavia introduce, per gli impianti fotovoltaici, un fattore di correzione da sommare al prezzo di aggiudicazione per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, il che comunque rappresenta un segnale locazionale seppur limitato ai soli impianti fotovoltaici;
 - prevede, al fine di consentire l'approvazione della misura ai sensi del TCTF, che:
 - a) per gli impianti di potenza fino a 1 MW per i quali non è prevista la partecipazione per il tramite di procedure competitive, i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente in via amministrativa dall'Autorità;
 - b) in relazione alle ore in cui il prezzo di aggiudicazione sia riconosciuto a partire dalla producibilità (anziché sulla base della produzione netta immessa in rete), l'erogazione avvenga a valle del periodo di incentivazione di 20 anni e il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti;
 - lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio ha introitato i principali suggerimenti espressi dall'Autorità con il parere 220/2024/I/efr e, in particolare per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
 - i produttori che intendano partecipare a una determinata procedura competitiva debbano preventivamente inviare una manifestazione di interesse al GSE, secondo le modalità disciplinate dalle regole operative del medesimo GSE; ciò consente al GSE di acquisire informazioni utili al fine di definire correttamente la curva di domanda di cui all'Allegato 2 allo schema di decreto ministeriale;
 - per ciascun impianto di produzione, si possano presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto di produzione non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria,

- la presentazione della manifestazione di interesse non è considerata ai fini del limite massimo di tre volte;
- in esito ad ogni procedura competitiva, il GSE verifichi che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell'ambito della formazione della graduatoria è esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. Ciò consente di garantire procedure competitive anche nel caso in cui l'offerta dovesse essere inferiore rispetto al contingente messo a disposizione. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore;
 - lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio prevede, infine, che l'Autorità definisca:
 - entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare agli impianti di produzione che accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al medesimo schema di decreto ministeriale, ai fini dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione nei casi in cui la remunerazione sia riferita all'energia elettrica producibile, con particolare riferimento a:
 - a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto di produzione;
 - b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di produzione al MB e/o alle piattaforme europee di bilanciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta;
 - entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all'onerosità dell'intervento per garantirne un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 199/21;
 - b) i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto di produzione;
 - c) il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE in esito alle attività di monitoraggio al medesimo assegnate. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti di produzione che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell'aggiornamento stesso;
 - le modalità con le quali trovino copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione previsti dallo schema di decreto ministeriale, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, come già il precedente schema di decreto ministeriale FER X, tiene conto di varie indicazioni in materia di disegno degli strumenti di incentivazione che l’Autorità aveva espresso con i pareri agli schemi di decreto interministeriale FER 1 e di decreto interministeriale FER 2 e con le memorie 391/2021/I/com e 406/2021/I/com;
- lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio conserva la maggior parte delle novità funzionali a innovare i precedenti meccanismi di supporto, rendendoli più sostenibili in un contesto oggetto di rapido cambiamento in termini di diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, presenti nello schema di decreto ministeriale FER X e sulle quali l’Autorità ha già espresso un generale apprezzamento con il parere 220/2024/I/efr; più in dettaglio:
 - poiché non prevede l’introduzione di coefficienti applicati al prezzo offerto ai soli fini della selezione delle offerte, non consente di fornire i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X, funzionali a coordinare la realizzazione degli impianti di produzione in coerenza con lo sviluppo delle reti elettriche ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico; l’introduzione, per gli impianti fotovoltaici, di un fattore di correzione da sommare al prezzo di aggiudicazione per tener conto dei diversi livelli di insolazione rappresenta comunque un segnale locazionale, ma meno completo rispetto alle soluzioni di cui allo schema di decreto ministeriale FER X in quanto non tiene esplicitamente conto dello sviluppo delle reti elettriche;
 - conserva, seppur rinviandolo al termine del periodo ventennale di diritto allo strumento di supporto, il pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della producibilità (anziché dell’effettiva immissione) nei casi di impianti di produzione soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul MB e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento, il che consente di integrare maggiormente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti di produzione;
 - conserva le disposizioni funzionali a disincentivare l’offerta della capacità contrattualizzata nelle ore in cui i prezzi del MGP sono nulli o negativi (nelle quali il giorno prima si stima un eccesso di produzione) facendo in modo al tempo stesso che siano presentate offerte a salire sul MB a prezzo nullo affinché esse possano essere accettate qualora nel tempo reale non trovi riscontro l’eccesso di produzione atteso il giorno prima;
- lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, al fine di poter essere approvato secondo le procedure del TCTF, demanda all’Autorità la definizione del prezzo di esercizio nel caso di impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva.

RITENUTO CHE:

- fermo restando quanto già espresso dall’Autorità con il parere 220/2024/I/efr, sia necessario esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere, nei termini di seguito descritti, in merito allo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la lettera del 12 luglio 2024;
- sia necessario ridurre i contingenti disponibili previsti nello schema di decreto ministeriale FER X transitorio in quanto tale schema non contiene i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X; si ritiene infatti necessario che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia il più possibile coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico, e che pertanto debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X;
- le ulteriori previsioni in capo all’Autorità (relative alla definizione dei prezzi di prezzo di esercizio nel caso di impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva) non possano essere espletate entro i 60 giorni previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, in quanto si sommano a quelle già attribuite all’Autorità (in particolare quelle relative alle modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto di produzione) e devono – anche esse – essere necessariamente svolte previa consultazione con gli operatori; si ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE);
- benché lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio conservi la maggior parte delle innovazioni presenti nello schema di decreto ministeriale FER X, in relazione alle quali l’Autorità ha già espresso il proprio parere 220/2024/I/efr evidenziandone l’importanza, sia opportuno in ogni caso suggerire di adottare tutti gli strumenti necessari per accelerare l’approvazione, da parte della Commissione europea, dello schema di decreto ministeriale FER X, in quanto più completo, con particolare riferimento ai sopra richiamati segnali locazionali

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere, nei termini descritti in motivazione, in merito allo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X transitorio, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la lettera del 12 luglio 2024;

2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini